

**REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA**



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA**

TITOLO I – REGOLE GENERALI

Art. 1 – Finalità e contenuto

Art. 2 – Cerimoniere

Art. 3 – Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche

Art. 4 – Regole integrative dell'ordine delle precedenze

TITOLO II - SEDUTE D'AULA E COMMISSIONI, CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, EVENTI E INAUGURAZIONI

Art. 5 - Norme di comportamento

Art. 6 – Svolgimento della cerimonia civile

Art. 7 – Cerimonie religiose

Art. 8 – La partecipazione alla cerimonia. Gli inviti. La rappresentanza

Art. 9 – Assegnazione dei posti

Art. 10 – La successione dei discorsi

Art. 11 – Durata della cerimonia

Art. 12 – Le inaugurazioni

Art. 13 – La rappresentanza del Consiglio regionale alle cerimonie

TITOLO III - VISITE UFFICIALI

Art. 14 – Programma delle visite ufficiali

Art. 15 – L'accoglienza

Art. 16 – Regole di comportamento del commesso

Art. 17 – Regole di comportamento dell'autista

TITOLO IV - USO DELLE BANDIERE

Art. 18 – La Bandiera Italiana

Art. 19 - L'esposizione della bandiera nazionale, europea e del Consiglio regionale

Art. 20 - L'esposizione delle bandiere all'interno delle sedi del Consiglio regionale

Art. 21 - L'imbandieramento civile

TITOLO V – LO STEMMA E IL GONFALONE

Art. 22 – Lo Stemma e il Gonfalone regionale

Art. 23 – Uso del Gonfalone

Art. 24 - Uso del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

Art. 25 - Modalità per la concessione e l'invio del Gonfalone

Art. 26 – Portagonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone

Art. 27 - Riproduzione dello Stemma

TITOLO VI – I DISTINTIVI, I SEGNI E GLI ONORI

Art. 28 – L'Inno nazionale

Art. 29 – Gli onori civili

Art. 30 – Il Libro d'onore

Art. 31 – Casi di lutto

Art. 32 – Il lutto pubblico

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Entrata in vigore

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Testo Coordinato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 (*G.U. n. 174 del 28 luglio 2006*) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008 (*G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008*) "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche"

ALLEGATO 2 - Organizzazione della cerimonia e regole di galateo istituzionale

ALLEGATO 3 - Posizionamento delle Bandiere

TITOLO I

REGOLE GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuto

1. Il presente regolamento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale del Consiglio regionale della Basilicata, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono l'attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.
2. Esso disciplina, inoltre:
 - a. la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
 - b. l'impiego dello stemma e del gonfalone, della bandiera europea, nazionale e regionale in funzione solenne;
 - c. le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed i casi di lutto.
3. Ai fini della presente disciplina:
 - a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali o di esequie di Stato, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 (G.U. n. 174 del 28 luglio 2006) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008) "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche" che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
 - b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

Art. 2 - Cerimoniere

1. L'incarico di Cerimoniere sono svolte dal funzionario in servizio presso la Direzione generale del Consiglio regionale al quale è conferito il relativo incarico di posizione organizzativa.
2. Il funzionario incaricato, nello svolgimento delle funzioni di Cerimoniere, si avvale della collaborazione della Struttura di Coordinamento, Informazione ed Eventi, del personale in servizio presso le Segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza nonché del personale in servizio presso gli Uffici promotori e/o organizzatori dell'evento o cerimonia.
3. Il Cerimoniere ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti per il Consiglio regionale e le ricorrenze significative che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto della normativa nazionale, del presente regolamento e delle norme di buon senso.
4. Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale degli eventi e delle cerimonie pubbliche del Consiglio regionale il Cerimoniere, in collaborazione con la Struttura di Coordinamento

Informazioni, Comunicazioni ed Eventi e con il personale in servizio presso le Segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve:

- a) coordinare tutti gli interessati all'organizzazione stessa;
 - b) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto;
 - c) informare, se necessario, l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari, di protezione civile e quelli antincendio;
 - d) stilare il programma e darne informazione interna ed esterna;
 - e) affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
 - f) proporre gli inviti e disporre l'invio con i contrassegni di accesso;
 - g) accertare le adesioni degli invitati;
 - h) disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenze;
 - i) nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di Presidenza, individuare il moderatore, fornire istruzioni per la distribuzione delle pubblicazioni;
 - j) disporre il servizio Stampa, dando adeguato preavviso all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale;
 - k) esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.
5. Per gli eventi e le cerimonie pubbliche organizzate direttamente dalla Struttura di Coordinamento, Informazione ed Eventi o dai singoli Uffici del Consiglio regionale, il Cerimoniere, previamente informato dell'evento e del relativo programma, fornisce la necessaria collaborazione ed il supporto organizzativo al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione delle regole del cerimoniale di cui al presente regolamento.
6. Nello svolgimento delle suddette attività, il Cerimoniere si ispira a criteri di uniformità, buon senso e garbo.

Art. 3 - Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche

1. Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenze stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello territoriale, vale quanto prescritto nella Sezione III del Testo Coordinato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 (*G.U. n. 174 del 28 luglio 2006*) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008 (*G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008*) "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche" che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. (ALLEGATO 1).
2. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine stabilito nella Sezione III del Testo Coordinato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.
3. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione secondo il seguente ordine:
 1. Sicilia

2. Sardegna
3. Valle D'Aosta
4. Trentino-Alto Adige
5. Friuli-Venezia-Giulia
6. Piemonte
7. Lombardia
8. Veneto
9. Liguria
10. Emilia Romagna
11. Toscana
12. Umbria
13. Marche
14. Lazio
15. Molise
16. Campania
17. Puglia
18. Basilicata
19. Abruzzo
20. Calabria.

4. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

1. Presidente della Regione, in sede;
2. Presidente del Consiglio regionale, in sede;
3. Sindaco, in sede;
4. Presidente della Provincia, in sede;
5. Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 3);
6. Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 3);
7. Presidente del Consiglio comunale, in sede;
8. Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
9. Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione);
10. Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine alfabetico, fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia);
11. Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine indicato al punto 9 del presente comma);
12. Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine indicato al punto 10 del presente comma).

5. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui all'articolo 9 del Testo Coordinato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008 allegato al presente atto, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

Art. 4 - Regole integrative dell'ordine delle precedenze

1. Fatto salvo tutto quanto previsto dal Testo Coordinato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008, si precisa quanto segue:
 - a) se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi va riservata una poltrona centrale della prima fila;
 - b) i Cardinali e i Vescovi seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato o la più alta carica civile presente alla cerimonia;
 - c) per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato, tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una collocazione diversa rispetto all'ordine delle precedenze;
 - d) a parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta; nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico che, nel caso di rappresentanti ufficiali di enti, fa riferimento all'ente di provenienza.
 - e) il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge se non vi è un settore destinato ai consorti;
 - f) fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età;
 - g) tutti gli altri invitati che non rientrano nell'ordine delle precedenze prendono posto secondo l'ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età;
 - h) se nel corso di una cerimonia è prevista una premiazione di rilievo, i premiati ed i giurati vengono disposti distintamente in posizione separata.

TITOLO II

SEDUTE D'AULA E COMMISSIONI, CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, EVENTI E INAUGURAZIONI

Art. 5 - Norme di comportamento

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, gli Assessori regionali e i Consiglieri regionali hanno il dovere di comportarsi in modo consono al ruolo e nel rispetto dell'istituzione che rappresentano in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle sedute dell'Assemblea e degli altri organi assembleari, per garantire il libero esercizio dei diritti riconosciuti a ciascuno di loro e per tutelare dell'immagine del Consiglio regionale e della Regione Basilicata.
2. Nelle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni Consiliari, delle Giunte, dell'Ufficio di Presidenza, delle riunioni dei Capigruppo nonché in ogni altra occasione ufficiale si applicano le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale in merito alla disciplina delle sedute, il tumulto in aula, la polizia del Consiglio, il fatto personale.
3. Si richiamano, altresì, le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale relative al comportamento e al contegno del pubblico, con riferimento al personale interno, ai collaboratori dei Consiglieri e all'utenza esterna.
4. In caso di comportamenti, atteggiamenti o uso di espressioni verbali sconvenienti, oltraggiose, denigratorie o discriminatorie da parte dei Consiglieri o dei componenti della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, può inviare un richiamo, verbale o scritto, con invito a non reiterare la condotta oggetto di richiamo ed eventualmente a provi rimedio. Per i casi più gravi, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento interno del Consiglio regionale, fatto salvo il diritto delle persone offese di richiedere tutela dei propri diritti nelle opportune sedi e del Consiglio regionale di agire per la tutela al diritto dell'immagine dell'Ente nelle modalità previste dall'art. 14, comma 2, lettera q, della L. n. 12/1996 e s.m.i..
5. In caso di comportamenti, atteggiamenti o uso di espressioni verbali sconvenienti, oltraggiose, denigratorie o discriminatorie da parte del personale interno o dei collaboratori dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio regionale può inviare motivata segnalazione rispettivamente al Dirigente dell'Ufficio Gestione degli Organi politici e del Personale e ai Presidenti dei Gruppi Consiliari. Per i casi più gravi, si rinvia a quanto stabilito dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale.

Art. 6 - Svolgimento della cerimonia civile

1. Per le manifestazioni civili, la rappresentanza del Consiglio regionale si riunisce nel luogo e nell'orario convenuti. Seguono poi nell'ordine:
 - a) il Gonfalone regionale, sostenuto da un commesso d'aula in uniforme;
 - b) l'Associazione Combattenti e Reduci con la bandiera nazionale ed eventuali bandiere decorate al valor civico o militare, se presenti;
 - c) le bandiere delle Associazioni d'Arma se presenti;

- d) il corteo solenne con a capo le autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenzae indicato nel precedente articolo 3.

Art. 7 - Cerimonie religiose

1. Quando la rappresentanza del Consiglio regionale prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone regionale è posto alla destra dell'altare.
2. Nelle processioni religiose, il Gonfalone regionale fiancheggia o segue immediatamente il Clero.
3. Nei cortei funebri, il Gonfalone regionale, sostenuto da un commesso d'aula in uniforme, segue immediatamente il feretro o apre i cortei stessi.

Art. 8 - La partecipazione alla cerimonia. Gli inviti. La rappresentanza

1. Gli invitati sono stabiliti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il Consiglio regionale intende realizzare.
2. Spetta al Cerimoniere, dietro direttive del Presidente del Consiglio regionale e sentiti gli uffici interessati all'organizzazione della cerimonia o dell'evento, stilare l'elenco degli invitati designati in relazione all'evento.
3. Nella redazione degli inviti, il Presidente del Consiglio regionale firmerà di Suo pugno quelli alle personalità di riguardo. In caso di inviti congiunti, relativi a manifestazioni fatte in collaborazione con altri Enti, gli invitanti sono affiancati sul cartoncino d'invito se hanno rango paritario (a sinistra il più importante), altrimenti sono stampati nell'ordine (il secondo per importanza sotto il primo). Nelle lettere con due firmatari o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla destra. Gli inviti e le firme plurimi comportano una pari ordinazione secondo il rango. La carica di maggior livello aprirà l'invito.
4. L'invito ad un'alta personalità va trasmesso per via gerarchica.
5. L'invito ad un Capo di Stato va fatto precedere da una lettera esplicativa al suo vertice burocratico.
6. Degli invitati va predisposto un primo elenco alfabetico per annotare le risposte di adesione ed i dinieghi. Va quindi predisposto un elenco in ordine gerarchico che sarà utilizzato per il piazzamento preliminare dei posti, ed un elenco alfabetico finale di coloro che hanno confermato, sul quale verrà aggiunta l'indicazione del posto assegnato a ciascuno. Quest'ultimo consentirà di accompagnare l'ospite o di dare indicazione sulla collocazione del posto in sala.
7. L'invitato deve ricevere l'invito con congruo anticipo: minimo dieci giorni, ma in genere almeno quindici/venti giorni per le manifestazioni più importanti e per gli incontri conviviali. È quindi scortese inviare gli inviti alla vigilia dell'evento, salvo casi particolari. Non si spedisce un invito più di trenta giorni prima dell'evento.
8. All'invito deve essere allegato il programma della cerimonia.
7. Nelle cerimonie organizzate dal Consiglio Regionale, il Cerimoniere, con la collaborazione del personale degli uffici interessati e delle Segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, avrà cura di ricevere conferma della presenza degli invitati tempestivamente e comunque almeno 48 ore prima della cerimonia allo scopo di disporre il piazzamento dei posti. Gli inviti ai quali non si è data risposta entro le 48 ore dalla cerimonia si intendono non accolti.

8. Il Cerimoniere, o il personale di cui si avvale, avrà cura di indirizzare l'invitato al posto a lui riservato. Spetta al Cerimoniere di disporre dei posti resisi disponibili a seguito della mancata presenza dell'invitato di cui al comma precedente.
9. L'invito a persone fisiche è sempre personale. Non è ammesso pertanto girarlo ad altra persona, come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.
10. Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'Ente, del settore o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare, in caso di indisponibilità, un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari. Della delega deve essere data notizia all'invitante. Se è presente un delegato dell'invitato, il Cerimoniere valuta, di caso in caso, quale posto assegnare a lui o ad un eventuale accompagnatore. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato.
11. La rappresentanza non è ammessa nei pranzi e nei ricevimenti. Non è ammessa neppure nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita.
12. Se la manifestazione è ufficiale e di rilievo, è necessario prevedere una rappresentanza, alla porta di ingresso della sede istituzionale e nella sala dove si svolge la cerimonia, dei commessi in divisa.
13. Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un Alta Carica dello Stato il protocollo è curato dai rispettivi Uffici del cerimoniale di cui sono dotati la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte Costituzionale.
Al Ministero degli Affari Esteri fa capo l'Ufficio Cerimoniale Diplomatico della Repubblica mentre presso il Ministero della Difesa opera l'ufficio che cura il Cerimoniale militare.
In sede territoriale il Cerimoniale della Repubblica è assicurato dalla Prefettura che è l'Ufficio Territoriale del Governo.
Ove necessario in relazione agli ospiti della cerimonia, è d'uopo informare il Capo di Gabinetto della Prefettura e Questura con l'invio del programma ufficiale.

Art. 9 – Assegnazione dei posti

1. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della Presidenza il Presidente del Consiglio regionale e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione come da schema allegato al presente atto (ALLEGATO 2). Essi parlano anche dal tavolo.
2. In platea siedono gli invitati, compresi gli oratori come da schema allegato al presente atto (ALLEGATO 2). Questi parlano dal leggio o podio, che sarà posto vicino al tavolo della Presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.
3. Se alla manifestazione è presente anche il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o della Corte Costituzionale o Alte cariche dello Stato, a loro va riservata una poltrona centrale in prima fila, se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle dell'Autorità intervenuta. I Cardinali e Vescovi seguono di importanza immediatamente il Capo dello Stato. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenzae previsto dal Protocollo di Stato di cui all'articolo 3 e dell'Allegato 1 del presente regolamento. Per le altre cariche ed ospiti si fa riferimento alle regole integrative delle precedenzae di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10 - Successione dei discorsi

1. La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto.
2. Il Cerimoniere, nella stesura del programma della cerimonia, con la collaborazione del personale degli Uffici interessati, fissa il numero degli interventi.
3. Di norma, l'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori.
4. Nelle cerimonie e nelle manifestazioni organizzate dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale o persona da lui delegata apre l'evento. Seguono gli interventi ufficiali delle autorità locali, se presenti.
5. Le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia sono assolte dal Dirigente della Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi o da un giornalista dell'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale, che introduce gli oratori.

Art. 11 - Durata della cerimonia

1. Qualunque tipo di cerimonia ufficiale deve avere una durata contenuta. Il Cerimoniere, di concerto con il Dirigente della Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi e con il Capo dell'Ufficio Stampa, deve fissare, oltre al numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso e di ogni altro momento della cerimonia.
2. I tempi devono essere comunicati agli oratori con congruo anticipo.

Art. 12 - Le inaugurazioni

1. Le inaugurazioni, comprese quelle di opere e mostre, le ricorrenze e le cerimonie organizzate direttamente dal Consiglio regionale rappresentano un momento di rilievo.
2. Le spese inerenti l'organizzazione dei suddetti eventi, nonché le spese relative a doni di rappresentanza o di cortesia, trovano copertura nel capitolo delle spese di rappresentanza ove vengono imputate e impegnate da parte degli Uffici competenti.
3. Il Cerimoniere, sentito il Presidente del Consiglio regionale, in caso siano presenti personalità di livello nazionale avrà cura di organizzare, eventualmente, un momento conviviale in collaborazione con l'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e della Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi.

Art. 13 - La rappresentanza del Consiglio regionale alle cerimonie

1. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in caso di pranzi o ricevimenti ufficiali, il Presidente del Consiglio regionale interviene direttamente. In caso di impossibilità ad intervenire, il Presidente del Consiglio regionale avrà cura di delegare, all'interno dell'Ente, un Vice Presidente o un componente dell'Ufficio di Presidenza o un Consigliere regionale. Della delega deve essere data notizia all'invitante.

TITOLO III

VISITE UFFICIALI

Art. 14 - Programma della visita ufficiale

1. Il Cerimoniere, in caso di visite ufficiali presso il Consiglio regionale, avrà cura di redigere un programma puntuale con l'indicazione precisa dei tempi, dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.
2. Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata è opportuno concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa o momenti turistici per quegli ospiti provenienti da altre città concordando preventivamente tale programma con loro.
3. Il programma è tradotto nella lingua dell'ospite, se straniero, e contiene, inoltre, ogni notizia, riferimento e recapito utile.
4. Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal Protocollo di Stato.

Art. 15 - L'accoglienza

1. Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede del Consiglio regionale o in una sede di rappresentanza dello stesso.
2. L'ospite, al suo ingresso, viene ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo vicario, dal Cerimoniere e dal personale di rappresentanza che deve rispettare le regole di comportamento di cui all'art. 16.
3. Nel caso di ospiti stranieri o provenienti da altre Regioni si dispone l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali. Gli autisti incaricati di accompagnare gli ospiti devono rispettare le regole di comportamento di cui al seguente art. 17.

Art. 16 - Regole di comportamento del commesso

1. Il commesso veste la divisa fornita dall'Ente durante tutto l'intero turno di servizio assicurandosi che sia in perfetto ordine ed indossando la divisa completa.
2. Durante il turno di lavoro mantiene un comportamento irreprensibile anche sul piano formale, anche durante i momenti in cui non è impegnato, limitando l'utilizzo del telefono di servizio solo per comunicazioni strettamente d'ufficio senza parlare ad alta voce e mantenendo un atteggiamento sempre dignitoso e solenne.
3. Nel momento in cui l'ospite fa ingresso o esce, si alza in piedi, se previsto accerta l'identità dell'ospite, saluta per primo con l'appellativo giusto, porge la mano solo se l'ospite la tende per primo, precede l'ospite camminandogli davanti sulla sinistra a passo normale.
4. Durante le cerimonie cura materialmente l'esposizione della bandiera all'esterno e all'interno della sede e appone le suppellettili, le guarnizioni d'arredo ed eventuale cancelleria.

5. Nella quotidianità svolge le funzioni di messo curando anche il trasporto del carteggio tra gli uffici avendo la massima cura degli atti e accertandosi della corretta consegna degli stessi.

Art. 17 - Regole di comportamento dell'autista

1. L'autista deve vestire la divisa in dotazione. Se è in abiti ordinari, veste con giacca e cravatta che mantiene anche con alte temperature.
2. Si informa sull'ospite da ricevere, sul punto di arrivo dell'ospite in aeroporto o in stazione o in altro ambiente pubblico e adotta misure per farsi individuare (es: cartello con indicazione dell'ente di destinazione).
3. Attende l'ospite all'esterno della vettura, lo saluta formalmente senza tendere per primo la mano. Se gli ospiti sono più di uno apre la portiera dell'ospite più importante (informandosi preventivamente su quale sia), richiude la portiera lentamente dopo essersi accertato che l'ospite si sia accomodato e si occupa dell'eventuale bagaglio.
4. Preso posto in vettura, l'autista inizia il percorso, mantenendo un'andatura moderata costante, evitando di arrecare disagio all'ospite.
5. Non osserva mai l'ospite dallo specchietto retrovisore, non avvia nessuna conversazione e non rivolge la parola all'ospite se non per informarlo della destinazione e di chi lo sta attendendo. Eventualmente, può informare l'ospite sugli spostamenti previsti dal programma della visita. A lui può essere affidato l'incarico di consegnare una copia del programma all'ospite. Risponde soltanto a domande che gli rivolge l'ospite, senza introdurre ulteriori argomenti e senza mai parlare di problemi o questioni personali.
6. L'autista:
 - prima di iniziare il servizio si accerta che la vettura sia in ordine e pulita e non vi fa trovare nessun oggetto personale;
 - non questiona mai con altri autisti, neppure per rispondere;
 - non accende la radio né ascolta musica;
 - non fuma, non mangia, non beve e non mastica gomma americana durante lo svolgimento del proprio servizio in vettura;
 - non conduce conversazioni di natura personale, salvo che per chiamate attinenti al servizio in corso.
 - si dota di tutti i numeri telefonici utili ed informa chi si trova nel luogo di destinazione circa i tempi di arrivo, dando notizia di eventuali ritardi.
7. All'arrivo, scende dalla vettura, apre lo sportello dell'ospite più importante ed attende che questi scenda, si occupa dell'eventuale bagaglio e accompagna l'ospite all'ingresso della destinazione, accertandosi che questi sia accolto.

TITOLO IV

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

Art. 18 – La Bandiera Italiana

1. La bandiera della Repubblica è il Tricolore Italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
2. I “codici pantone” del tricolore italiano sono i seguenti:
 - Verde: 17-6153
 - Bianco: 11-0601
 - Rosso: 18-1662
3. Le dimensioni ordinarie delle bandiere sono le seguenti:
 - per esterno: Le bandiere issate su pennoni posti all'esterno del Consiglio regionale hanno misure che possono variare da 200x300 a 300x450 cm. (asta da balcone m. 4, asta da terra m. 8)
 - per interno: Le bandiere sistemate all'interno degli uffici vengono poste su aste, e la loro misura può variare da 80x120 a 100x150 cm (asta da interno cm. 250).

Art. 19 – L'esposizione delle bandiere nazionale, europea e del Consiglio regionale

1. La Legge 22 del 5 febbraio 1998 ha sancito che la bandiera nazionale e la bandiera europea vengano esposte in permanenza all'esterno di tutti gli edifici pubblici nelle sedi del Consiglio regionale si aggiunge la bandiera regionale.
2. All'esterno delle sedi del Consiglio regionale la bandiera nazionale, quella europea e quella del Consiglio regionale, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
3. All'interno delle sedi del Consiglio regionale la bandiera nazionale, la bandiera europea e la bandiera regionale devono essere esposte su aste poste a terra.
4. Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano esposte all'interno che all'esterno.
5. Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre, occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. (ALLEGATO 3).
6. In caso di cerimonie che prevedono l'alzabandiera, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
7. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione a destra della bandiera nazionale.

8. La bandiera, il vessillo e il gonfalone tradizionale del Consiglio regionale sono poste alla sinistra della bandiera della Repubblica.
9. All'esterno e all'interno degli edifici del Consiglio regionale si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali. Quando si riceve un ospite straniero, nello stretto periodo della visita, per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.
10. Alla presenza di un ospite straniero di rango uguale o superiore nella sede dell'Ente in forma ufficiale va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana: il tricolore è al centro, mentre la prima posizione a destra viene occupata dalla bandiera ospite per ragioni di cortesia se l'autorità che viene in visita ha rango pari o superiore rispetto al padrone di casa, e il vessillo europeo a sinistra. Per la durata della visita la bandiera del Consiglio regionale viene temporaneamente riposto o, ove possibile, viene collocato in quarta posizione.
11. Il Consiglio regionale della Basilicata si riserva di utilizzare il quarto pennone per posizionarvi bandiere connesse a specifiche iniziative sociali. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, dà disposizioni al Cerimoniere per l'acquisto e la collocazione delle bandiere in specifiche ricorrenze ed occasioni.
12. Nell'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi e organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.
13. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
14. Le bandiere debbono essere sempre visibili, anche di notte, pertanto se non vi è una sufficiente visuale occorre provvedere con illuminazione alogena o altro per tutta la durata dell'oscurità.
15. Sia all'interno che all'esterno, ove sia impossibile sistemare le bandiere come sopra indicato, poiché esse sono di diverse dimensioni, o per qualunque altro motivo, non va esposta alcuna bandiera. Ove l'ulteriore bandiera o stendardo fosse strappata, sporca, o di dimensioni diverse, questa non deve essere esposta.
16. Il Cerimoniere verifica la esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno e provvede a comunicare al personale addetto e/o al personale addetto alla vigilanza indicazioni correttive nonché le disposizioni in merito all'esposizione delle bandiere nazionale ed europea provenienti dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
17. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

18. Per l'esposizione delle bandiere sugli edifici regionali si richiama lo schema riepilogativo riportato nell'Allegato 3.

Art. 20 - L'esposizione delle bandiere all'interno delle sedi del Consiglio regionale

1. La bandiera nazionale, unitamente a quella europea e alla bandiera regionale vanno sempre esposte:
 - a. nell'ufficio del Presidente del Consiglio regionale
 - b. negli uffici dei componenti dell'Ufficio di Presidenza
 - c. negli uffici dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti
 - d. nelle sale di rappresentanza del Consiglio regionale
 - e. nell'Aula Consiliare e nell'aula delle Commissioni
 - f. all'ingresso principale della sede del Consiglio regionale.
2. Ciascun eletto può esporre le bandiere nazionale, europea e regionale nel proprio Ufficio. L'allestimento di bandiere e supporti è assicurato dall'Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche ai Consiglieri regionali eventualmente richiedenti.
3. Le bandiere devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle ed alla destra della scrivania del titolare della carica.
4. Le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra (ovvero a sinistra per un osservatore posto di fronte) o al centro o, quando eventualmente sia presente una terza bandiera, al centro.
5. La bandiera regionale prende il posto a sinistra della bandiera nazionale (a destra per un osservatore posto di fronte).

Art. 21 – L'imbandieramento civile

1. Oltre ai casi di imbandieramento permanente previsti per taluni edifici dalla legge n. 22 del 05 Febbraio 1998, la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale, così come contenuto nel D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, vanno esposte all'esterno dell'edificio del Consiglio regionale nei giorni:
 - 07 gennaio Festa del tricolore
 - 11 febbraio Patti Lateranensi
 - 25 aprile Festa della Liberazione
 - 01 maggio Festa del lavoro
 - 09 maggio Giornata d'Europa
 - 02 giugno Festa della Repubblica
 - 28 settembre Insurrezione popolare di Napoli
 - 04 ottobre San Francesco Patrono d'Italia
 - 24 ottobre Giornata delle Nazioni Unite, unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite
 - 04 novembre Festa dell'Unità nazionale

- in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.

TITOLO V

LO STEMMA, IL GONFALONE E LA FASCIA ISTITUZIONALE

Art. 22 – Lo Stemma e il Gonfalone regionale

1. La Regione ha un Gonfalone e uno Stemma così descritti:
 - lo Stemma della Regione Basilicata è costituito da una fascia di quattro onde di azzurro in campo argento che riproducono i principali fiumi della Basilicata;
 - il Gonfalone è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma ed in alto l'iscrizione in oro "Regione Basilicata"; il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) frangiato d'oro annodato al di sotto del puntale (ALLEGATO 3).

Art. 22 – Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone rappresenta il Consiglio Regionale nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, militari, di tipo umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente accompagnando il Presidente del Consiglio regionale o un suo rappresentante. Il Gonfalone non può essere condotto nelle manifestazioni in assenza di un rappresentante eletto del Consiglio regionale.

Art. 23 - Uso del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1. Il Consiglio regionale, con l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone regionale in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni, movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività, a cui partecipa il Presidente del Consiglio regionale o un suo rappresentante.
2. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può autorizzare la partecipazione del Gonfalone regionale a eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio regionale.
4. I singoli Consiglieri regionali possono richiedere la presenza del gonfalone del Consiglio Regionale in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse regionale ed esclusivamente per ragioni istituzionali. Non può essere concesso l'uso del gonfalone in occasioni di manifestazioni politiche, comizi elettorali, per eventi organizzati da un partito o da un esponente politico o per eventi privati.

Art. 24 - Modalità per la concessione e l'invio del Gonfalone

1. Gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni che intendono richiedere la presenza del Gonfalone del Consiglio Regionale ne devono fare richiesta al Consiglio Regionale almeno 30 giorni prima dell'evento, allegando alla richiesta una descrizione dettagliata dello stesso.

2. Il Cerimoniere riceve l'invito a partecipare ad una manifestazione ufficiale, la sottopone ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e, ricevuta l'autorizzazione dalla maggioranza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e il parere positivo del Dirigente Generale, in assenza di ragione ostative, autorizza la partecipazione del Gonfalone stesso con determinazione della Direzione Generale presso cui è attestato il Gabinetto del Presidente.

3. Si rinvia ad un successivo atto per l'approvazione di un regolamento per disciplinare nel dettaglio le modalità di concessione dell'uso del Gonfalone regionale.

Art. 25 - Portagonfalone. Scorta e collocazione del Gonfalone

1. Il Gonfalone regionale deve essere portato da un commesso d'aula in uniforme ed accompagnato dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere regionale delegato. E' ammesso il cambio con altro commesso nei casi di percorso molto lungo.

2. Nelle cerimonie civili e nelle ricorrenze il Gonfalone riserva il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

3. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di Presidenza.

4. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime. Il Gonfalone segue immediatamente dopo.

Art. 26 - Riproduzione dello Stemma

1. Lo stemma del Consiglio regionale viene riprodotto a cura degli organi dello stesso:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Consiglio;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Consiglio;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Consiglio;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Consiglio Regionale;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Consiglio Regionale intenda riprodurre il suo stemma.

2. L'uso dello Stemma del Consiglio Regionale da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, quando se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata, secondo le medesime modalità di cui al precedente articolo 24, comma 3.

3. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello Stemma, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, a maggioranza, possono revocare l'autorizzazione concessa all'uso. In tal caso il Cerimoniere, previo parere positivo del Dirigente Generale, dispone la revoca dell'autorizzazione concessa.

4. Per la concessione del patrocinio gratuito, nonché dei contributi previsti per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali da parte dell'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale della Basilicata si rinvia a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 13 del 22 giugno 1973 e dal relativo disciplinare pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 27 - Distintivi per autovetture

1. Il distintivo per autovetture che riproduce i colori della bandiera regionale può essere applicato unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente del Consiglio regionale o un Consigliere regionale, quando si rechi a cerimonie in forma ufficiale o per ragioni istituzionali.

TITOLO VI

I DISTINTIVI, I SEGNI E GLI ONORI

Art. 28 - L'Inno Nazionale

1. Le sedute del Consiglio regionale vengono aperte con l'esecuzione dell'Inno Nazionale. Negli eventi ufficiali vengono eseguite solo le prime due strofe di otto versi, per una durata di circa un minuto e quindici secondi.
2. Durante l'esecuzione dell'Inno Nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all'attenti militare.
3. Se si vuole manifestare la propria devozione all'Inno Nazionale e a ciò che esso simboleggia, può essere portata la mano destra sul cuore.
4. Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo, per ragioni di ospitalità.

Art. 29 - Gli onori civili

1. Il Consiglio regionale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolare aule o zone degli edifici ed affiggere targhe commemorative regionali, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Le deliberazioni che dispongono onori di tale natura devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla Carta Costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.

Art. 30 - Il Libro d'onore

1. Il Libro d'onore del Consiglio regionale della Basilicata viene tenuto a cura e sotto la responsabilità del Cerimoniere. Alle personalità in visita viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul libro d'onore, prima di lasciare la sede.
2. Il Cerimoniere ha, pertanto, cura di custodire ed aggiornare l'Albo con l'indicazione dei sottoscrittori, l'occasione e la data ed eventualmente con l'inserimento nel volume di una foto relativa alla visita.

Art. 31 - Casi di lutto

1. In caso di decesso del Presidente della Regione, di uno degli Assessori, del Presidente del Consiglio regionale o di un Consigliere Regionale in carica, o di un Presidente o Consigliere non più in carica, sul portone del Palazzo del Consiglio regionale per la durata di 48 ore, è affisso l'avviso di lutto, o copia del manifesto mortuario fatto stampare dall'Amministrazione, con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.

2. Il Consiglio regionale partecipa ai funerali del Presidente della Regione, di uno degli Assessori, di un Consigliere Regionale in carica con una propria rappresentanza accompagnata dal Gonfalone regionale sostenuto dai commessi d'aula in alta uniforme.
3. Nel caso di funerali di Presidenti della Regione o Consiglieri regionali non più in carica viene inviata una corona floreale a nome del Consiglio regionale e può essere presente una Rappresentanza dello stesso Consiglio.
4. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare, nelle modalità di cui all'art. 24, comma 3, del presente regolamento che il Consiglio regionale partecipi ai funerali con una propria rappresentanza accompagnata dal Gonfalone regionale in caso di decesso di persone meritevoli che si siano particolarmente distinte in ambito locale.

Art. 32 - Il lutto pubblico

1. Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgono tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto pubblico.
2. Le forme di manifestazione del lutto pubblico sono graduabili. Devono essere esposte anzitutto la bandiera nazionale, la bandiera europea e la bandiera regionale a mezz'asta. Alla bandiera possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri ed in quelle esposte all'interno). In aggiunta, possono essere deliberate dall'Ufficio di Presidenza altre forme di manifestazioni come un minuto di raccoglimento e silenzio nell'Aula Consiliare.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono tutte quelle adottate in materia dal Consiglio regionale della Basilicata se incompatibili.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di approvazione dello stesso.

**DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI CERIMONIALE E DISCIPLINA DELLE PRECEDENZE
TRA LE CARICHE PUBBLICHE
(GIUGNO 2008)**

TESTO COORDINATO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006
(G.U. n. 174 del 28 luglio 2006) e

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008
(G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008)

(In grassetto corsivo le modifiche apportate con il DPCM 16/4/2008)



**CAPO I
DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE**

**SEZIONE PRIMA
DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'art. 5 o nella categoria "A" di cui all'art. 9.

Art. 2

(Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali)

1. Ai fini della presente disciplina:

- a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali **o di esequie di Stato**, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5;
- b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

Art. 3

(Cerimonie e relazioni internazionali)

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.

2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniera, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 4

(Criteri di precedenza tra le cariche)

1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.

2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.

3. In assenza di diverse prescrizioni la definizione della posizione protocollare delle autorità non espressamente indicate negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica.

SEZIONE SECONDA PRECEDENZE NELLE CERIMONIE NAZIONALI

Art. 5

(Ordine nazionale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Prima categoria	
Presidenti delle due Camere (1)	A1
Presidente del Consiglio dei Ministri	A2
Presidente della Corte Costituzionale	A3
Presidenti emeriti della Repubblica (2)	A4

Seconda categoria	
Vice Presidenti delle due Camere (3)	B1
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri	B2
Vice Presidente della Corte Costituzionale	B3
Ministri (4), (6)	B4
Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più	B5

anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce (5) e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità	
Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede (6)	B6
Giudici costituzionali (7)	B7
Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano	B8
Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede	B9
Vice Ministri (4)	B10
Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura	B11
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione	B12
Presidente del CNEL	B13
Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere (3)	B14
Sottosegretari di Stato (8)	B15
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede (9)	B16
Senatori a vita (3 bis)	B17
Presidenti di Gruppi parlamentari (3)	B18
Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali (3)	B19
Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari (3)	B20
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede (10)	B21

Terza categoria	
Presidente del Consiglio di Stato	C1
Presidente della Corte dei conti	C2
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione	C3
Presidenti Autorità indipendenti (11); Governatore della Banca d'Italia	C4
Avvocato generale dello Stato	C5
Capo di Stato maggiore della Difesa	C6
Commissari straordinari del Governo (12)	C7
Membri del Parlamento nazionale (3) (13) e del Parlamento europeo (13)	C8
Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale (14)	C9
Presidente Unioncamere	C10
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei	C11
Presidente del CNR	C12

Quarta categoria	
Prefetto, in sede	D1
Sindaco, in sede (15)	D2
Presidente della Provincia, in sede	D3
Presidente della Corte di Appello, in sede	D4
Vescovo della Diocesi (16)	D5
Segretari generali dei Ministeri (17) (18)	D6
Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo della Polizia (18)	D7

Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (19)	D8
Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante generale Arma Carabinieri e Segretario generale della Difesa	D9
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale, in sede	D10
(Premi Nobel)	D11
Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale.	D12
Presidente del Consiglio di presidenza della Magistratura tributaria	D13
Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	D14
Presidente aggiunto Corte Suprema Cassazione, Procuratore generale aggiunto Corte Suprema Cassazione, Presidente Tribunale superiore acque pubbliche, Procuratore generale militare presso Corte Suprema Cassazione, Presidente aggiunto Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore generale Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente Corte militare d'Appello, Presidente Commissione tributaria centrale	D15
Vice Presidenti CNEL	D16
(Presidenti o segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento) (20)	D17
(Presidente della Confindustria)	D18
(Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale)	D19
(Scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama)	D20
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)	D21
Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM)	D22
Ambasciatori di grado (24)	D23

Quinta categoria	
Assessori regionali, in sede	E1
Capi Dipartimento dei Ministeri (18)	E2
Presidenti titolari di Sezione delle Magistrature Superiori, Procuratore generale aggiunto della Corte dei Conti, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, in sede	E3
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede	E4
Rettore dell'Università, in sede	E5
Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate	E6
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici (21)	E7
Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura	E8
Componenti del Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria	E9

Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane	E10
Consoli di carriera	E11
Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede	E12
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede	E13
Procuratore generale presso la Corte militare d'Appello	E14
Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana	E15
Presidente del Consiglio nazionale forense	E16
Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate	E17
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede (22)	E18
Avvocato distrettuale dello Stato, in sede	E19
Ordinario militare per l' Italia	E20
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede	E21
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede	E22
Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede	E23
Vice Segretari generali degli Organi costituzionali (23)	E24
Segretari generali Consiglio Supremo di Difesa, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione e Procura generale presso la Corte di Cassazione, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio della Magistratura militare, Autorità Garanti Indipendenti e Avvocatura dello Stato	E25
Vice Segretari generali dei Ministeri (18) (25)	E26
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	E27

Sesta categoria	
Decorati di medaglia d'oro al Valore militare e al Valore civile	F1
Direttore generale delle Agenzie c.d. fiscali	F2
Direttori generali titolari dei Ministeri (18) (25)	F3
Presidente del Consiglio comunale, in sede	F4
Presidente del Consiglio provinciale, in sede	F5
Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici	F6
Presidente o Direttore generale di Agenzie governative	F7
Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede	F8
Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede	F9
Presidente del Tribunale, in sede (26)	F10
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede (27)	F11
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede	F12
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in sede	F13
Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (22), in sede	F14
Consiglieri regionali, in sede	F15
Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in sede	F16
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede (28)	F17

Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	F18
--	-----

Settima categoria	
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (22)	G1
Presidenti degli ordini professionali nazionali	G2
Consoli onorari	G3
Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della difesa	G4
Segretario generale Unioncamere	G5
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede	G6
Presidente della Commissione tributaria provinciale, in sede	G7
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino, in sede	G8
Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede	G9
Presidi di Facoltà universitarie, in	G10
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede	G11
Presidente della Comunità montana, in sede	G12
Assessori comunali e provinciali, in sede	G13
Difensore civico comunale e provinciale, in sede	G14
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede	G15
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	G16

NOTE

(1) Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.

(2) I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i Presidenti degli organi costituzionali dello Stato).

(3) Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere.

(3 bis) Per età

(4) Secondo l'ordine di **istituzione o nuova** costituzione dei Ministeri, **come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio seguono nell'ordine alfabetico.**

(5) Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'Ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenti lo Stato.

(6) Il Presidente della Giunta regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato **o nelle festività nazionali.**

(7) Qualora il Giudice costituzionale non intervenga in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.

(8) I Sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministeri (nota 4), tra essi precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri segue immediatamente i Ministri.

(9) Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(10) Tra essi precede il **Coordinatore** della Conferenza dei Presidenti **dell'Assemblea**, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(11) Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e borsa; Istituto di vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo.

(12) Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988, su materie a carattere nazionale.

(13) Se eletti nel collegio, precedono.

(14) Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.

(15) Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.

(16) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti.

Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

(17) Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, negli eventi di rilevanza internazionale, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.

(18) **Secondo l'ordine dei Ministeri.**

(19) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(20) Se Parlamentari, precedono i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.

(21) Secondo l'ordine di costituzione dell'ente.

(22) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(23) Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, tuttavia, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.

(24) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

(25) Negli eventi di carattere internazionale il Vice Segretario generale e il Direttore generale competente del Ministero degli Affari Esteri prendono posizione tra gli ambasciatori di grado.

(26) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(27) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(28) Ad essi sono equiparati il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

Art. 6

(Ordine di precedenza tra i Ministri)

1. L'ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data della istituzione, ovvero della reistituzione, del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. La tenuta e l'aggiornamento dell'ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per essi vale l'ordine alfabetico.

3. L'ordine protocollare delle cariche politiche all'interno di ciascun Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell'ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.

Art. 7

(Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici)

1. L'ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.

Art. 8

(Rango delle cariche europee e straniere)

1. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 5.

3. I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte.

SEZIONE TERZA PRECEDENZE NELLE CERIMONIE TERRITORIALI

Art. 9

(Ordine territoriale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Categoria A	
Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali	1
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano	2
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano	3
Ministri (1)	4
Vice Ministri e Sottosegretari di Stato	5
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (2)	6
Sindaco (3)	7
Prefetto (4)	8
Presidente della Provincia	9
Presidente della Corte di Appello	10
Vescovo della Diocesi (5)	11

Categoria B	
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (6)	12
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale	13
(Premi Nobel)	14
Assessori regionali	15
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	16
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	17
Rettore dell'Università	18
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale	19
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali	20
Presidenti dei gruppi consiliari regionali	21
Consoli di carriera	22
Presidente del TAR o sua sezione staccata	23
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti	24
(Scienziati, umanisti e artisti di chiarissima fama)	25
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali (7)	26
Avvocato distrettuale dello Stato	27
Presidente del Consiglio comunale	28
Presidente del Consiglio provinciale	29
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	30

Categoria C	
Decorati di medaglia d'oro al V.M. e al V.C.	31
Consiglieri regionali	32
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCHEM)	33
Procuratore regionale della Corte dei conti	34
Presidente della Commissione tributaria regionale	35
Avvocato generale presso la Corte d'Appello	36
Presidente del Tribunale (8)	37

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (9)	39
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza	39
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	40
Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (7)	41
(Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale)	42
(Presidente regionale della Associazione Industriali) (10)	43
(Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale)	44
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale)	45
Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale	46
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale	47
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	48

Categoria D	
Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali	49
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (7)	50
Presidenti delle Province, fuori sede	51
Sindaci, fuori sede	52
Presidenti degli ordini professionali	53
Consoli onorari	54
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche	55
Presidente della Commissione tributaria provinciale	56
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino	57
Presidente della Comunità montana	58
Direttore di delegazione della Banca d'Italia	59
Preside di Facoltà universitaria	60
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia	61
Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale	62
Assessori comunali	63
Assessori provinciali	64
Difensore civico comunale e provinciale	65
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia	66
Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	67
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	68

Categoria E	
Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali	69
Consiglieri comunali	70
Consiglieri provinciali	71
Professori ordinari di Università	72
Segretari comunali	73

Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali	74
Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati (7) (11)	75

NOTE

(1) In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.

(2) Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.

(3) Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.

(4) Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.

(5) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

(6) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(7) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(8) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(9) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(10) Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.

(11) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

Art. 10

(Ulteriori cariche)

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui

all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

Art. 11

(Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni)

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. E' fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

- 1) Presidente della Regione, in sede
- 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
- 3) Sindaco, in sede;
- 4) Presidente della Provincia, in sede;
- 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
- 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
- 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);
- 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);

CAPO II
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE
SEZIONE PRIMA
PRESIDENZA DELLA CERIMONIA E RAPPRESENTANZA

Art. 12

(Presidenza della cerimonia)

1. All'invitante o all'ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto, che può cedere all'autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che lo precedono nell'ordine fissato dagli articoli 5 e 9.

2. In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell'ordine fissato dall'articolo 5, il ruolo di presidente dell'evento e il primo posto spettano sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse.

Art. 13

(Autorità cessate dalla carica)

1. Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in carica.

2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica rientrante in una delle prime cinque categorie di cui all'articolo 5 prendono posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all'articolo 9.

Art. 14

(Rappresentanza protocollare)

1. Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e di volta in volta dall'autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, affinché la seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell'Istituzione o dell'Amministrazione, alla cerimonia.

2. La delega deve essere notificata anzitempo all'invitante e, qualora distinto, all'ospitante.

Art. 15
(Rappresentanti)

1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato.

Art. 16
(Posizione del rappresentante)

1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue immediatamente, nell'ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, i pari rango del rappresentato.

Art. 17
(Altre forme di delega)

1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza. In tali casi il delegato occupa la posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria.

Art. 18
(Limiti della rappresentanza)

1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della stessa.

2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega.

Art. 19
(Supplenza e *interim*)

1. All'autorità supplente o che svolga l'incarico ad *interim* spetta la medesima posizione prevista per il titolare.

SEZIONE SECONDA
SCAMBIO DI VISITE TRA AUTORITÀ

Art. 20
(Visite d'insediamento e di congedo)

1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione.

2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d'intesa fra loro, le modalità dell'eventuale restituzione della visita.

Art. 21
(Modalità della visita)

1. Le visite vengono richieste iniziando dall'autorità più elevata ed hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali.

2. L'autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi nella eventuale restituzione della visita.

SEZIONE TERZA
PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI ONORI ALLE AUTORITÀ CIVILI

Art. 22

(Autorità civili destinatarie di onori militari)

1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili:
 - a) Presidente della Repubblica;
 - b) Presidenti delle due Camere;
 - c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - d) Presidente della Corte costituzionale;
 - e) Presidenti emeriti della Repubblica;
 - f) Ministro della Difesa;
 - g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati;
 - h) Sottosegretari di Stato alla Difesa;
 - i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.
2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.
3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma 1.
4. Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione, quando egli sia l'autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1, lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato.
5. ***In occasione delle festività nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme previsti, sono da riconoscere al Prefetto, in assenza di carica di maggior rango tra quelle indicate nei precedenti comma 1 e 3.***
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari.

Art. 23

(Simboli destinatari di onori militari)

1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le forme e le modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli:
 - a) Milite Ignoto;
 - b) Caduti;
 - c) Bandiere di Guerra;
 - d) Bandiere d'Istituto;
 - e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d'oro al Valore militare.

Art. 24

(Limitazioni agli onori militari)

1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, ***alla carica di maggior rango presente tra quelle indicate dall'articolo 22 e secondo i criteri ivi stabiliti. Sono salve, in ogni caso,*** le prerogative del Presidente della Repubblica.
2. In caso di presenza di più autorità di pari rango destinatarie di onori, la natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l'autorità alla quale spettano gli onori.
3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti. Sono salve, in

ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, per le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare.

4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di delega, salvo quelle definite dall'articolo 22, commi 3 e 5.

5. Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati.

Art. 25

(Onori militari ad autorità europee e straniere)

1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle autorità italiane destinatarie di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 26

(Servizi d'onore)

1. I servizi d'onore sono, di norma, resi dall'Arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza Armata o da un Corpo armato.

Art. 27

(Ordine dei reparti)

1. Per lo schieramento di reparti in armi, secondo l'uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

Art. 28

(Onori civili al Presidente della Repubblica)

1. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica è, di norma, ricevuto in forma privata nel luogo del suo arrivo dal Prefetto che è presente, altresì, al momento della partenza del Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione.

SEZIONE QUARTA DISTINZIONI CAVALLERESCHE E ONORIFICHE

Art. 29

(Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica)

1. La Repubblica premia le benemeritenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono attribuite nell'ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre distinzioni consistono in decorazioni al Valore militare e nella Stella al Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e altre ricompense ministeriali.

2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono:

- 1) l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- 2) l'Ordine Militare d'Italia;

- 3) l'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana;
- 4) l'Ordine al Merito del Lavoro;
- 5) l'Ordine di Vittorio Veneto.

Art. 30

(Onorificenze e decorazioni)

1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemeritenze non attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d'oro al Valore militare e al Valore civile.
2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra le insegne degli ordini cavallereschi nazionali, ovvero delle altre decorazioni e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste.
3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l'uso e le fogge delle relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS 24/12.3.
4. L'uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'uso di onorificenze concesse in ordini non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri. È libero l'uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

SEZIONE QUINTA

BANDIERA DELLA REPUBBLICA, INNO NAZIONALE, FESTE NAZIONALI ED ESEQUIE DI STATO

Art. 31

(Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica)

1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati dall'art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere:
Verde 17-6153
Bianco 11-0601
Rosso 18-1662.
2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

Art. 32

(Uso delle bandiere)

1. Sull'esposizione e sulle modalità d'uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.
2. Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali. Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento, o per la celebrazione di particolari ricorrenze.

Art. 33

(Uso di insegne sulle autovetture)

1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l'uso e le fogge delle insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori della bandiera nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 34

(Inno nazionale)

1. L'inno nazionale è eseguito, secondo le forme e le modalità individuate nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d'Istituto e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'esecuzione dell'inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l'esecuzione dell'inno nell'ambito delle Forze armate.

Art. 35

(Feste nazionali civili)

1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 4 novembre, festa dell'Unità nazionale – giornata delle Forze Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e 1° maggio, festa del Lavoro) si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537.

Art. 36

(Esequie di Stato)

1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654.
2. Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne.
3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37

(Disposizioni finali)

1. E' assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale.
2. In presenza del Capo dello Stato, eccezionali e particolari misure protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA E REGOLE DI GALATEO ISTITUZIONALE

1. PREDISPOSIZIONE DEL TAVOLO DELLA PRESIDENZA

1. Se per la cerimonia o l'evento è previsto un tavolo della Presidenza il personaggio più importante va nel centro, poi, seguendo la regola della destra, alla sua destra la seconda carica, alla sua sinistra la terza e così di seguito, secondo il modello grafico in calce. Se i posti sono invece pari o di uguale importanza, può essere utile disporre i posti in modo che non ve ne sia uno solo centrale ma si crei un doppio centro e quindi una sorta di doppia presidenza.
2. È opportuno prevedere, ove possibile, un podio rialzato dove gli oratori possano pronunciare il proprio discorso, soprattutto in caso di molti oratori che non è possibile collocare tutti al tavolo della Presidenza. Gli oratori parlano dal leggio o podio, che sarà posto vicino al tavolo della Presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento. In mancanza, gli oratori possono parlare dal tavolo, avendo cura di predisporre i microfoni.
3. Sul tavolo della Presidenza è indispensabile preparare e mettere in anticipo i c.d. "cavalieri" con il nome del relatore o dell'invitato che siede al tavolo. Non devono essere indicati i titoli (Dr. Prof. ecc...) a meno di casi di chiarissima fama.
4. Il tavolo dovrà essere collocato in modo da consentire ai relatori l'eventuale abbandono momentaneo e improvviso della cerimonia, cercando di creare il minor disagio possibile a partecipanti. Tale tavolo dovrà essere chiuso sul davanti per impedire la vista poco elegante delle gambe degli oratori. Eventuali elementi floreali vanno posti davanti al tavolo e mai sopra. Anche eventuali bottiglie e bicchieri per gli oratori devono avere il minor impatto visivo possibile.

2. LA PREPARAZIONE DELLA SALA

1. Se alla manifestazione è presente anche il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o della Corte Costituzionale o Alte cariche dello Stato, a loro va riservata una poltrona centrale in prima fila, se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle dell'Autorità intervenuta.
2. Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un Alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Presidente della Repubblica. I Cardinali e Vescovi seguono di importanza immediatamente il Capo dello Stato. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato e riportato nel presente Regolamento (Allegato 1).
3. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano di età. A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima


volta. Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza, si può utilizzare l'ordine alfabetico, che, nel caso di rappresentanti ufficiali di Enti, fa riferimento all'Ente medesimo.

4. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo il pari rango del coniuge.
5. Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine d'arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.
6. Nei criteri di scelta della sala deve essere considerato il numero degli invitati secondo il criterio della conferma ricevuta, in modo tale da evitare sia la presenza di partecipanti in piedi, sia un numero eccessivo di posti non occupati.
7. Per l'assegnazione dei posti a sedere in platea si applica la cd "Regola della destra" come da figura in calce.


Se c'è il Corridoio centrale, il posto d'onore è il primo nella fila di destra: i posti vengono assegnati secondo l'ordine di precedenza con i pari partendo da sinistra e i dispari partendo da destra del posto d'onore.

Se non vi è il Corridoio centrale si individua il posto centrale della fila e da lì il posto d'onore, poi seguono i posti secondo l'ordine di precedenza con i dispari a sinistra e i pari a destra del posto d'onore e così via.


Tavolo di presidenza



Ordine di precedenza
Platea con corridoio centrale



Ordine di precedenza
Platea con corridoi laterali



3. ASPETTI ORGANIZZATIVI E REGOLE DI GALATEO ISTITUZIONALE

1. Il Libro d'onore viene fatto firmare all'esponente di spicco delle autorità intervenute. Ove possibile è opportuno aggiungere anche delle foto mentre firma, allertando per tempo l'Ufficio stampa. Le foto, le interviste e tutto ciò che riguarda la cerimonia possono essere inserite nella sezione WEB riservata agli eventi.
2. Ove necessario deve essere predisposto il servizio di interpretariato, con traduzione simultanea, consecutiva o sussurrata.
3. Per ogni occasione, con riferimento alle manifestazioni, può essere organizzato un welcome-coffee o un coffee – break a metà manifestazione ponendo attenzione agli ospiti, nel senso di rispettare le loro esigenze alimentari (di fede religiosa, di dieta, allergie e intolleranze ecc.) e predisponendo i necessari accorgimenti per evitare la partecipazione di persone estranee all'evento.
4. Per l'organizzazione dei buffet nelle sale del convegno o della manifestazione nonché per eventuali pranzi o cene istituzionali (Presidente del Consiglio regionale ed ospiti) in locale privato, la valutazione circa l'opportunità, gli inviti e la tipologia di pasto, spetta al Presidente del Consiglio regionale. Gli atti di impegno verranno predisposti dall'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza a valere sui capitoli destinati alle spese di rappresentanza del bilancio del Consiglio regionale.
5. Lo stile di comportamento dell'ospitante, dai rappresentanti politici al personale coinvolto nella cerimonia o nell'evento, deve essere appropriato all'evento. Oltre ai commessi per i quali è previsto l'uso della divisa fornita dall'Ente, è opportuno che venga adottato un "dresscode" all'insegna della sobrietà e, per il personale, ove possibile, dell'uniformità. Per le sedute del Consiglio regionale per gli uomini è richiesto che siano indossati camicia, giacca, cravatta o papillon e per le donne un abbigliamento adeguato al carattere ufficiale del luogo.
6. Se la manifestazione è importante, è necessario prevedere una rappresentanza, alla porta di ingresso della sede istituzionale e nella sala dove si svolge la cerimonia, di commessi in divisa.
7. Quando arriva un ospite di riguardo viene ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo vicario, dal Cerimoniere e dal personale di rappresentanza. Se ha l'auto o la si lascia fuori, con un agente di guardia alla stessa, oppure la si colloca nell'autorimessa sotterranea. L'ospite sarà accompagnato sino alla porta della Presidenza del Consiglio annunciandolo, e solo il Dirigente Generale o il responsabile della Segreteria entra nella stanza. Nel corso della visita possono essere previste foto ufficiali e/o brevi interviste, se l'ospite lo consente, da parte dell'Ufficio Stampa del Consiglio regionale, tempestivamente preavvertito della visita ufficiale.
8. Se l'ospite è stato invitato per partecipare ad una manifestazione (conferenza, dibattito, inaugurazione ecc..) ci si reca nella sala dove avviene la cerimonia e si fa entrare prima tutto il pubblico ed il seguito della personalità in visita, poi il Presidente del Consiglio regionale, e quindi l'ospite facendoli accomodare al tavolo della Presidenza od in platea, a seconda del tipo di manifestazione facendo in modo che l'ospite entri per ultimo ed esca per primo al termine di essa.
9. Sulle sedie in platea è opportuno non mettere né il numero né il nome, ma il Cerimoniere deve memorizzare antecedentemente la posizione di ciascun partecipante, secondo l'ordine delle

precedenze accompagnandoli al posto con l'ausilio del personale o dei commessi. Si possono riservare i posti apponendovi il cartello "Riservato", in maniera tale che nessuno del pubblico possa sedersi. È buona norma lasciare qualche posto riservato dalla terza fila in poi per ogni evenienza.

Particolare attenzione va posta alle persone diversamente abili (ascensori, posti assicurati ecc.).

L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE NAZIONALE, EUROPEA E DELLA REGIONE BASILICATA

1. ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE, EUROPEA E REGIONALE

La bandiera italiana assume la posizione d'onore al centro, la bandiera europea a destra (a sinistra per chi guarda) e quella della Regione Basilicata a sinistra (a destra per chi guarda).



2. ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALLA PRESENZA DI UN OSPITE STRANIERO SULLA SEDE REGIONALE

In occasione di una visita di un ospite straniero di rango superiore o pari a quello dell'ospitante, per ragioni di cortesia, nel periodo strettamente connesso alla durata della visita, la bandiera nazionale cede la posizione d'onore all'ospite, che sarà quindi collocato tra la bandiera europea e quella italiana. La bandiera della Regione Basilicata è comunque in quarta posizione o temporaneamente riposta.



3. IL GONFALONE DELLA REGIONE BASILICATA



4. IL LOGO DEL CONSIGLIO REGIONALE



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA**